

BOZZA CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE CIG 5165261C35

L'anno, il giorno del mese di presso la sede della ACSEL S.p.A., in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,

tra

la ACSEL S.p.A., con sede in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21, partita IVA n. 08876820013, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. Paolo Borbon, nato a, il, codice fiscale, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto sociale, di seguito per brevità anche denominata committente,

e

La società, con sede in, via n, partita IVA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,, nato a il codice fiscale, a quanto infra autorizzata in forza del vigente Statuto sociale, di seguito per brevità anche denominata appaltatore e/o fornitore,

PREMESSO

- che la società ACSEL S.p.A. ha indetto procedura aperta per la fornitura di gasolio da autotrazione pubblicato su GUCE in data, numero CIG
- che in esito all'espletamento della procedura aperta e conformemente alle risultanze della Commissione di gara preposta, risultava aggiudicatario provvisorio il seguente operatore economico
- che, espletate le verifiche e i controlli normativamente previsti la

ACSEL S.p.A. dichiarava l'impresa
aggiudicataria definitiva dell'appalto;

- che le parti con il presente atto addivengono alla stipulazione del contratto d'appalto a perfezionamento dell'affidamento della fornitura.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO

La fornitura viene affidata all'appaltatore sotto l'osservanza delle previsioni di tutti gli atti di gara ed in particolare del capitolato speciale d'appalto, dei suoi allegati, delle specifiche tecniche, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e che l'appaltatore ribadisce di conoscere, accettare e osservare senza alcuna riserva e/o eccezione.

In ogni caso l'appaltatore è vincolato a osservare e rispettare la sua offerta da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di contrasto tra il presente contratto e gli atti sopra richiamati prevarranno i secondi e in caso di dubbio le clausole più favorevoli per il committente.

Art. 2 – OGGETTO E CONSEGNA

La committente affida all'appaltatore la fornitura oggetto del capitolato speciale d'appalto e alle condizioni specificatamente indicate negli atti di gara e nell'offerta dell'appaltatore.

I termini di consegna sono quelli stabiliti negli atti di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal fornitore.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto e del relativo affidamento.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per

qualsivoglia motivo, aumentare o diminuire la prestazione nei limiti del quinto del relativo valore, l'impresa è tenuta ad assecondare la richiesta, in tal senso, della Committente ai sensi dell'art. 11 della legge 18.11.1923, n. 2440, stipulando idoneo atto aggiuntivo alle stesse condizioni dell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 3 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo della fornitura di gasolio da autotrazione è pattuito, in conformità all'offerta formulata in sede di gara con un ribasso del%, al netto di IVA e dell'Accise, applicabile sui prezzi di listino della C.C.I.A.A. della piazza di Torino, fascia da litri 5000 a litri 9000.

Il committente si impegna ed obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo sopra indicato nei seguenti termini:

60 gg f.m.d.f

Il pagamento delle rate del corrispettivo è, comunque, subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) positiva verifica della conformità e della corretta esecuzione della fornitura alle specifiche richieste dal capitolato speciale d'appalto e agli ordini del committente;
- 2) prima di ogni pagamento il fornitore dovrà rilasciare al committente dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante la regolarità contributiva del fornitore medesimo. La ACSEL S.p.A. provvederà a verificare la veridicità della dichiarazione richiedendo agli enti competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo al fornitore. Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione del fornitore la ACSEL S.p.A. assumerà le seguenti

iniziative: sospensione dei pagamenti ancora da effettuare; immediata sospensione dell'affidamento; risoluzione del contratto, qualora a seguito di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., il fornitore non fornisca entro e non oltre cinque giorni idonee giustificazioni scritte;

- 3) i pagamenti del corrispettivo sono, altresì, subordinati alla verifica da parte della ACSEL S.p.A. presso il concessionario di riscossione (EQUITANIA NOMOS S.p.A.) della insussistenza di debiti del fornitore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

Art. 4 - CAUZIONE

Il fornitore ha costituito garanzia fideiussoria deldell'importo contrattuale. Tale garanzia fideiussoria viene prestata nella forma della fideiussione bancaria e/o assicurativa e/o rilasciata dagli intermediari finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi del comma 3 dell'art. 75 del D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163. La garanzia fideiussoria prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente.

La garanzia fideiussoria è stata rilasciata da con n. e validità

Art. 5 - REQUISITI DEL FORNITORE E DEL PRODOTTO
--

Il fornitore dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e di essere in possesso delle necessarie

autorizzazioni e/o abilitazioni per l'esercizio dell'attività e la fornitura oggetto del presente contratto.

Il committente potrà verificare la veridicità della sopra riportata dichiarazione anche nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Qualora, in qualunque momento, dovesse emergere la non veridicità della predetta dichiarazione, il committente potrà immediatamente disporre la revoca, senza preavviso alcuno, dell'affidamento oggetto del presente contratto, ferma ogni azione e conseguenza in danno del fornitore ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o abilitazioni per l'esercizio dell'attività e/o fornitura oggetto del presente contratto comporterà il diritto del committente di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

Il fornitore dichiara che il prodotto è conforme alla normativa vigente e applicabile alla fornitura oggetto del presente contratto anche in riferimento alla normativa posta a presidio della tutela della sicurezza sul lavoro.

Art. 6 – ASSICURAZIONI, MANLEVA, GARANZIA DEL PRODOTTO

Il fornitore dichiara di aver sottoscritto idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto con massimale per sinistro pari ad Euro 3.000.000,00 (polizza n.: _____ Compagnia di Assicurazioni: _____; con validità fino al _____).

In ogni caso il fornitore si impegna ed obbliga a manlevare il committente in

relazione ai danni procurati ai terzi nell'esecuzione del presente contratto di fornitura.

Il fornitore dichiara di garantire la fornitura oggetto del presente contratto così come indicato nella propria offerta economica ovvero con il ribasso del _____ sull'importo a base di gara;

A fronte della garanzia qui rilasciata, il fornitore rinuncia a opporre al committente eccezioni per tardiva e/o mancata denuncia di vizi e difetti della fornitura.

Art. 7 - INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE

Fermo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, il presente contratto è, in ogni caso, risolto:

- in caso di grave inadempimento e/o frode da parte del fornitore;
- qualora l'importo delle penali applicate superi l'importo del 10% del valore della fornitura;
- violazione al divieto e/o ai limiti di subappalto e/o al divieto di cessione del presente contratto.

Nelle ipotesi sopra riportate la ACSEL S.p.A. contesterà per iscritto a mezzo raccomandata a.r. l'inadempienza e/o la violazione richiedendo al fornitore giustificazioni scritte da fornire al committente entro e non oltre quindici giorni.

La ACSEL S.p.A., valutate le giustificazioni e qualora le stesse non siano ritenute idonee, comunicherà al fornitore l'intervenuta e immediata risoluzione di diritto del presente contratto.

In tal caso la ACSEL S.p.A. potrà procedere con l'esecuzione d'ufficio ed in danno dell'appaltatore della fornitura oggetto del presente contratto, avvalendosi, se del caso, di altro operatore economico.

Art. 8 - PENALITA'

La ACSEL S.p.A. applicherà al fornitore le eventuali penali nei termini e con le modalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

La contestazione della violazione e/o dell'inadempimento verrà effettuata dalla ACSEL S.p.A., anche a mezzo fax, e nei successivi dieci giorni il fornitore potrà presentare le sue controdeduzioni.

L'eventuale applicazione della penale verrà comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. e il relativo ammontare potrà essere trattenuto sull'importo delle fatture emesse dal fornitore ed ancora da saldare.

Art. 9 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto secondo le modalità dichiarate dal fornitore in sede di gara e nei termini di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i..

Il fornitore inoltre non potrà cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 117 del Dlvo 163/06 in materia di cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 10 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese, compresa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del fornitore.

Si precisa che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, il contratto medesimo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Art. 12 – CONTROVERSIE E NORME APPLICABILI

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la disciplina normativa del D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 13 – PREMESSE E ALLEGATI

ALLEGATO B

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Si allegano al presente contratto i seguenti documenti sottoscritti dalle parti quale sua parte integrante e sostanziale e precisamente:

- il capitolato speciale d'appalto e tutti i suoi allegati;
- l'offerta presentata dal fornitore in sede di gara.

Sant'Ambrogio, lì

L.C.S.

Per ACSEL S.p.A.

L'Amministratore Delegato _____

Per la società _____.

il suo legale rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il fornitore società _____ dichiara di conoscere pienamente ed adeguatamente le clausole riportate agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e di approvarle specificatamente per iscritto.

Sant'Ambrogio, lì _____

L.C.S.

Per il fornitore società _____

il suo legale rappresentante _____